

# **COMUNE DI PONTE NELLE ALPI**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**

**OGGETTO: CONCESSIONE DI N. 4 IMPIANTI PUBBLICITARI DENOMINATI  
“PRISMA”**

## **SOMMARIO**

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 – UTILIZZO E SFRUTTAMENTO DEI BENI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 – AMMONTARE DELLA CONCESSIONE</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 – OFFERTA</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8 – VARIANTI E MIGLIORIE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 10 – SICUREZZA</b>	<b>5</b>
<b>ART. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE E PROROGA</b>	<b>6</b>
<b>ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>	<b>6</b>
<b>ART. 14 – CANONE UNICO PATRIMONIALE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 15 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 16 – DECADENZA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE</b>	<b>7-8</b>
<b>ART. 17 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO</b>	<b>8-9-10</b>
<b>ART. 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO</b>	<b>10</b>
<b>ART. 19 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO</b>	<b>10</b>
<b>ART. 20 – GARANZIE</b>	<b>11</b>

<b>ART. 21 – PENALE ED INTERESSI</b>	<b>11</b>
<b>ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>11</b>
<b>ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI</b>	<b>11-12</b>
<b>ART. 24 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI</b>	<b>12</b>
<b>ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO</b>	<b>12</b>
<b>ART. 26 – SPESE DI CONTRATTO</b>	<b>13</b>
<b>ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	<b>13</b>

## **PREMESSA**

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara per l'aggiudicazione della concessione oggetto di affidamento.

Il rapporto concessorio, la procedura di scelta dell'operatore economico, le caratteristiche salienti di riferimento dello stesso, che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, nel bando di gara e nei relativi allegati, nonché nello schema di concessione redatti dal Concedente.

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto della concessione dei beni come descritti e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs. 50/2016.

Il rapporto contrattuale si configura come concessione di beni e, anche se si realizza a mezzo di beni regolarmente predisposti per tale attività, trattasi di mezzi strumentali per lo svolgimento del servizio in oggetto; pertanto non costituisce in alcun modo vincolo di affitto ai sensi della legge numero 392/1978.

Non configurandosi il contratto come affitto di beni produttivi, al termine della gestione la ditta non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.

## **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto dell'assegnazione è la concessione in gestione a titolo oneroso di n. 4 impianti pubblicitari di proprietà comunale infissi al suolo come di seguito individuati e denominati “Prisma”.

Gli spazi pubblicitari sono da utilizzarsi esclusivamente per lo sfruttamento commerciale di messaggi diretti al pubblico con fini pubblicitari.

Gli impianti sono così individuati:

- 1) S.S. 51 “Di Alemagna” – Viale Cadore, dopo cavalcavia ferroviario, direzione Longarone, lato destro, Bifacciale;
- 2) S.S. 51 “Di Alemagna” – Viale Roma, area Parco “A. Mares”, lato sinistro, Bifacciale;
- 3) S.S. 51 “Di Alemagna” – Rotatoria tra Viale Roma, Viale Cadore e Viale Dolomiti, Monofacciale;
- 4) S.S. 50 “Del Grappa e Passo Rolle” – Viale Dolomiti, in prossimità del sottopasso, lato destro, Bifacciale.

Le dimensioni degli impianti sono circa mt. 6x3 circa (mq. 18 a facciata).

## **ART. 2 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione della concessione degli spazi pubblicitari verrà effettuata mediante procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 36 e 164 e seguenti del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, art. 1 del D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito dalla legge 11.9.2020, artt. n.ri 120 e 51 del D.L. 31.5.2021 n. 77, convertito dalla legge 29.7.2021 n. 108.

I criteri e le modalità di aggiudicazione sono riportati nel bando di gara.

## **ART. 3 – UTILIZZO E SFRUTTAMENTO DEI BENI**

Gli spazi pubblicitari sono concessi solo per l'utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, nel bando di gara e relativi allegati, nonché nel contratto di concessione.

Le attività previste al precedente comma si intendono effettuate e svolte direttamente ed unicamente dal soggetto con cui viene stipulato il contratto di concessione, salvo le eventuali deroghe contenute nel presente atto o altrove.

E' fatto divieto di sfruttamento dell'occupazione per acquisire posizioni dominanti o di monopolio rispetto alla concorrenza.

## **ART. 4 – AMMONTARE DELLA CONCESSIONE**

L'importo complessivo dei canoni di concessione è stimato in euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre all'IVA.

Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di imposte, canoni, interessi, oneri per la sicurezza, utile d'impresa.

## **ART. 5 – OFFERTA**

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel bando di gara e nei suoi allegati.

L'offerta deve riguardare tutti gli impianti proposti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

## **ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri ed adempimenti riscontrabili nell'esecuzione della concessione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Oneri finanziari, quali interessi, imposte, tasse, consulenze, perizie ecc.;
- Oneri gestionali, quali costo delle materie prime, spesa del personale;
- Oneri normativi, quali permessi, autorizzazioni, nulla osta di competenza di qualsivoglia amministrazione.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Concedente le inadempienze e le irregolarità che si verificano nell'attività oggetto di concessione.

## **ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Sono rinvenibili in capo al Concedente esclusivamente gli oneri derivanti dalla normativa vigente in materia.

## **ART. 8 – VARIANTI E MIGLIORIE**

Le varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per l'offerta tecnica.

## **ART. 9 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI**

La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta fermo il divieto di modifica sostanziale delle previsioni contrattuali.

## **ART. 10 – SICUREZZA**

In relazione alla specificità della concessione non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

L'aggiudicatario è comunque tenuto ad attuare ogni accorgimento atto a scongiurare interferenze con eventuali lavorazioni poste in essere da soggetti terzi (ivi compresi il Comune di Ponte nelle Alpi o da questi incaricati come appaltatori, concessionari ecc.) nelle adiacenze dei manufatti oggetto di concessione.

## **ART. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE E PROROGA**

La durata della concessione è di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabili per un uguale periodo.

Il Concedente si riserva la facoltà della consegna dei beni ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

## **ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La concessione in gestione degli impianti pubblicitari è subordinata al pagamento da parte del Concessionario:

- del corrispettivo in denaro dovuto a titolo di canone risultante dal provvedimento di aggiudicazione; tale canone dovrà essere pagato annualmente in via anticipata entro il mese di sottoscrizione del contratto attraverso il servizio denominato "PagoPA" dal sito del Comune di Ponte nelle Alpi;
- del corrispettivo in denaro dovuto a titolo di canone unico patrimoniale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche secondo il vigente Regolamento comunale in materia ed in base alle tariffe annue deliberate dalla Giunta Comunale;
- del corrispettivo in denaro dovuto a titolo di canone unico patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria secondo il vigente Regolamento comunale in materia ed in base alle tariffe annue deliberate dalla Giunta Comunale.

Il canone annuale stabilito contrattualmente è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari (es. per mancato collaudo, per danneggiamenti ecc).

L'inadempienza relativa a tale versamento costituisce causa di decadenza della concessione e risoluzione di ogni patto ed accordo in base a quanto stabilito nel presente capitolato.

Resta inteso che il predetto canone annuale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto indipendentemente dalla effettiva messa in uso degli impianti.

L'importo del canone dovuto sarà soggetto ad incremento di una percentuale pari al 100% della variazione annuale rilevata nel mese di dicembre dell'anno precedente dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

## **ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Resta ferma la facoltà del Concedente di procedere a verifica di conformità al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto individuato dal Concedente.

Della verifica di conformità è redatto apposito verbale.

## **ART. 14 – CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Il Concessionario è tenuto ad assolvere agli obblighi ed adempimenti in materia di canone unico patrimoniale secondo la normativa nazionale e locale.

I canoni dovuti, come indicato all'art. 12 del presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, dovranno essere corrisposti sia per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche che per l'esposizione pubblicitaria secondo il vigente Regolamento comunale in materia ed in base alle tariffe annue deliberate dalla Giunta Comunale.

Resta inteso che il Concessionario non ha titolo per beneficiare di riduzioni od agevolazioni fiscali o rimborsi ai fini del canone unico patrimoniale sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e sulla pubblicità.

## **ART. 15 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE**

Il Concessionario garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prodotti, dei materiali, delle macchine fornite da tutti gli inconvenienti per il periodo di durata della concessione non derivanti da forza maggiore.

Il Concessionario pertanto è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del committente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il citato termine, il Concessionario non abbia adempiuto al suo obbligo, il Concedente si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le prestazioni necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo al Concessionario.

## **ART. 16 – DECADENZA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, costituiscono causa di decadenza della concessione e risoluzione immediata del contratto:

a) la mancata corresponsione del pagamento anticipato del canone annuale dovuto entro i termini previsti e senza necessità di alcun sollecito o di messa in mora da parte del Concedente;

b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario con la concessione, il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale e relativi allegati;

c) la mancata corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

d) il fallimento della ditta Concessionaria: in tale ipotesi la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a d), il Concedente, previa contestazione degli addebiti (con Posta Elettronica Certificata, PEC, indirizzata al Concessionario), invita lo stesso inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o non accoglibili, il Concedente stesso intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, l'affidamento in concessione si intenderà senz'altro decaduto e risoluto.

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, il Concedente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo PEC, le manchevolezze riscontrate e le modalità di adeguamento. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il Concedente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal Concedente, derivanti da colpa o negligenza del Concessionario.

In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai punti precedenti, il Concedente sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché a qualunque titolo, né a tenerlo indenne di oneri o spese anche verso terzi, né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del Concessionario, comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento danni di cui ai successivi articoli. A tal fine il Concedente si rivale su eventuali somme spettanti al Concessionario e comunque sulla garanzia cauzionale da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto successivamente disposto nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni e ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze si ripetesse nel tempo e/o fosse tale da rendere insoddisfacente la concessione in uso delle aree.

## **ART. 17 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Oltre a quanto stabilito altrove nella concessione e nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, sono posti ad esclusivo carico del Concessionario i seguenti obblighi ed oneri (compresi oneri formali, economici e spese), da ottemperarsi da parte dello stesso a pena di decadenza della concessione:

- (a) l'ottenimento di ogni autorizzazione e permesso per ogni installazione e/o disinstallazione di impianti, salvo quanto altrove diversamente disposto nell'ambito della normativa, della concessione e del presente capitolato. In caso di modifiche rispetto al progetto approvato è a carico del Concessionario la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria per l'approvazione della variante, così come la documentazione necessaria ad ottenere gli atti autorizzativi, nulla osta e quant'altro previsto e posti a carico del Concessionario dalle vigenti



normative in materia urbanistico-edilizia-ambientale ed in materia di nuovo Codice della Strada;

- (b) la progettazione esecutiva di dettaglio comprensiva dei calcoli statici e dell'eventuale deposito dei relativi elaborati presso gli Enti competenti, fornitura, trasporto e posa in opera, degli impianti pubblicitari conformi alle caratteristiche tecniche richieste, previa verifica dei luoghi con particolare riferimento alla qualità del terreno ed alla presenza di condutture o altri impianti interrati e protezione delle aree di scavo;
- (c) il tempestivo smontaggio, rimozione e sgombero degli impianti posizionati in spazi pubblicitari interessati da lavori pubblici o comunque, da interventi volti a perseguire interessi pubblici, con successivo riposizionamento degli impianti stessi nel medesimo spazio od in altro non appena riassegnato o assegnato dal Concedente;
- (d) i lavori e le opere necessarie, complementari ed accessorie alla collocazione degli impianti, compresa la risistemazione a verde delle aree circostanti ed il ripristino delle eventuali pavimentazioni;
- (e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e il mantenimento ordinato, pulito e decoroso dello spazio pubblicitario per tutta la durata della concessione;
- (f) l'apposizione sugli impianti di apposita targhetta identificativa riportante il numero e la data del rilascio e di scadenza della concessione, nonché il numero dell'impianto;
- (g) la custodia degli spazi pubblici in concessione e degli impianti di cui il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile;
- (h) la sorveglianza degli impianti e la tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali;
- (i) la non creazione di situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;
- (j) il collaudo di tutti gli impianti installati a firma di un tecnico abilitato;
- (k) l'effettuazione delle attività necessarie all'adesione delle norme in materia di Canone Unico Patrimoniale sia per quanto riguarda l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che l'esposizione pubblicitaria anche in base al vigente Regolamento comunale in materia;
- (l) l'osservazione delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune o del Concedente;
- (m) l'utilizzazione degli impianti "Prisma" nell'intero periodo contrattuale, esclusivamente per esposizione di pubblicità secondo la struttura tecnica dei medesimi a propria cura e spese e con proprio personale, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'attività relativa. Il Concedente ha anche la facoltà di richiedere per iscritto con raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) la rimozione e sostituzione della pubblicità collocata se contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente; in tal caso il Concessionario sarà tenuto ad intervenire entro 3 giorni dalla diffida; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 50,00.= per ogni impianto pubblicitario, salvo il risarcimento del maggior danno, anche di immagine.

Il Concessionario dovrà inoltre, rispettare e conformarsi alle disposizioni normative ed agli atti adottati dal Comune concedente nelle seguenti materie: urbanistico-edilizio ambientale, Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento attuativo, Patrimonio pubblico, Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, e di verificarne le condizioni.

Il Concedente si riserva l'ampia e insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, per mezzo di propri incaricati, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dai vigenti Regolamenti citati.

Il Concessionario previa comunicazione scritta dovrà adempiere nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune concedente. Nel caso in cui il Concessionario non provveda nel termine predetto sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Per l'esecuzione da parte di fornitori del concessionario delle prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 6.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016).

#### **ART. 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

Entro la scadenza del contratto il Concessionario riconsegna a titolo gratuito gli impianti pubblicitari come migliorati ed in perfetto stato di manutenzione e funzionamento.

Dovrà, inoltre, fornire al Comune ogni elemento (es. codici di accesso, chiavi, ecc) utile all'utilizzo degli stessi. Diversamente, fatte salve le eventuali penali ed i procedimenti dovuti per competenza da parte del Concedente, sarà applicata una penale pari al 10% dell'ultimo canone annuo dovuto (aggiornato ISTAT) per ogni singolo impianto e per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle disposizioni suddette, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 19 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Resta ad esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno, molestia o quant'altro possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto di fatti conseguenti all'esecuzione di quanto autorizzato con il presente atto e con il contratto di concessione. A tal fine il concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi in ragione del presente atto e del contratto di concessione, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del Concedente.

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione degli impianti. È fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi ed ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il Concessionario provvederà alla gestione ed esposizione della pubblicità sugli impianti in questione, sollevando il concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare o dall'utilizzo degli stessi o dalla collocazione o permanenza in essere degli impianti.

Al Concessionario è affidata la piena e totale custodia degli spazi pubblicitari assegnati e dei relativi impianti installati, pertanto lo stesso risponderà in via esclusiva della responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile per danni causati a terzi.

## **ART. 20 – GARANZIE**

Il concessionario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, da corrispondere ai sensi dell'art. 103 del 50/2016 (a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione) con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

Ove durante la gestione il Comune dovesse procedere all'incameramento di tutta o parte della cauzione, la Ditta sarà tenuta al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta del Comune. In caso di inadempienza, previa diffida, verrà disposta la risoluzione del contratto.

Il Concessionario, inoltre, ai sensi dell'art. 103 c. 7 e ss del D.Lgs. 50/2016, è tenuto a dotarsi di idonea polizza assicurativa il cui massimale unico non deve essere inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di qualsiasi causa derivanti dall'utilizzo del bene dato in concessione. La validità della stessa deve decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione e fino al termine della concessione stessa.

## **ART. 21 – PENALE ED INTERESSI**

In caso di mancato, parziale, o tardivo pagamento del canone annuo o degli altri importi a qualsiasi titolo dovuti, il Concessionario dovrà pagare gli interessi moratori calcolati nell'ammontare e secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali del Comune di Ponte nelle Alpi, salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto.

## **ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

Il Concessionario sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico al Concessionario, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze locali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto della concessione.

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

## **ART. 24 – RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale descrittivo prestazionale si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.

## **ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO**

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679";
- Titolare del trattamento è il Comune di Ponte nelle Alpi in qualità di Stazione Appaltante con sede in Frazione Cadola, 52/A, Ponte nelle Alpi;
- Incaricati del trattamento sono il RUP dott.ssa Eddy De Bona, e-mail eddy.debona@pna.bl.it unitamente al personale dello stesso servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.
- ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) sig. Maddalozzo Bruno tel 0437 9866, mail: protocollo@pna.bl.it
- il Comune di Ponte nelle Alpi consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve compilare l'apposito spazio dedicato nel Modulo Allegato 5) "Dichiarazioni Integrative" dichiarando la propria volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. **Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta "A" "Documentazione amministrativa".**

In assenza della dichiarazione di cui sopra, il Comune consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al contro interessato all'accesso.

In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

## **ART. 26 – SPESE DI CONTRATTO**

Tutti i diritti e le spese inerenti la stipulazione e registrazione del contratto di concessione, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, sono a carico del Concessionario.

## **ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Venezia entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- dalla ricezione del bando di gara;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto di concessione è competente il Foro di Belluno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.